

	Comune di Borgo Ticino		Consiglio Comunale (C.C.)	
	<i>codice Ente C_C816</i>		Nr.	Data
			28	26/05/2022
	OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/11/2020 - PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) TRAMITE PROJECT FINANCING (PF) - CUP: E15B20000320005E			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2022** addì **26** del mese di **Maggio** alle ore **20.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI
Folino Angela	Consigliere	SI
Sgarrella Gianfranco	Consigliere	SI
Crobu Michele	Consigliere	AG
Mete Christian	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Silvestri Sara Elena	Consigliere	SI
Remonato Moreno	Consigliere	SI
Ribolzi Elisabetta	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Greco Vincenzo Davide	Consigliere	SI

E' altresì presente il Vice Sindaco/Assessore esterno Dott. Gugliotta Michele.
Partecipa il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/11/2020 - PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) TRAMITE PROJECT FINANCING (PF) - CUP: E15B20000320005E

Su relazione del Vice Sindaco Dott. Gugliotta Michele che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione n. 179 del 24/11/2020 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica e riconosciuto di pubblico interesse la proposta per il Project financing per la concessione del servizio relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e quello degli impianti termici redatto ai sensi dell'articolo 183, comma 15 e dell'articolo 179, comma 3, del Decreto Legislativo 16 maggio 2016 numero 50 e s.m.i., presentata da Betasint s.r.l., con sede in Via Sibari, 15 - Milano (MI);
- la suddetta deliberazione ha demandato al Consiglio comunale la definitiva approvazione e dichiarazione di pubblico interesse della proposta;

Premesso altresì che a detto atto seguivano:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2020 in cui veniva approvato il Project financing per la concessione del servizio relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e quello degli impianti termici redatto ai sensi dell'articolo 183, comma 15 e dell'articolo 179, comma 3, del Decreto Legislativo 16 maggio 2016 numero 50 e s.m.i. e ne veniva dichiarato il pubblico interesse con inserimento della programmazione triennale 2020 - 2022;
- Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 386 del 23/12/2020 in cui veniva indetta la relativa procedura di gara mediante procedura aperta;
- Determinazione dell'Ufficio tecnico n. 84 del 12/03/2021 di nomina della commissione giudicatrice;
- Verbali di gara n. 1 del 17/03/2021, n. 2 del 20/03/2021 e n. 3 del 25/03/2021 in cui veniva individuata quale unica e migliore offerente la stessa ditta Betasint S.r.l.;
- Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 136 del 10/05/2021 di approvazione dei verbali ed aggiudicazione provvisoria della procedura di cui trattasi;
- Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 220 del 19/07/2021 in cui veniva attestato l'esito positivo delle verifiche di ordine morale e l'efficacia della suddetta aggiudicazione provvisoria;
-

Considerato che:

- Nella fase di predisposizione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto sono emersi, su indicazione del nuovo Responsabile del servizio, alcuni elementi potenzialmente incidenti sulla legittimità degli atti e sull'effettiva sussistenza dell'interesse comunale alla concessione di cui sopra, assunti dal precedente Responsabile del servizio;
- In particolare, dall'esame degli atti del procedimento si è rilevato che:
 - a) la proposta di Betasint s.r.l. è stata dichiarata di pubblico interesse dall'Amministrazione in considerazione di un canone annuo di € 142.929,00 e, quindi, una spesa complessiva ventennale di € 2.858.580,00 (come indicato a pag. 41 della Relazione tecnica illustrativa), quando invece il PEF indica un canone annuo crescente fino ad un massimo di € 189.104,00 e un totale complessivo nei vent'anni di € 3.299.732,00;

- b) L'interesse alla concessione è stato valutato tenendo conto dei costi storici sostenuti dal Comune nel solo anno 2017; le spese di manutenzione sopportate in detto anno, nella proposta sono indicate in € 17.000,00; negli anni successivi (2019, 2020, 2021), si è rilevato che queste spese hanno entità più ridotta (rispettivamente, anno 2019, € 4.732,97 + IVA; anno 2020, € 5.898,00 + IVA; 2021 € 3.606,50 + IVA);
- c) la struttura della concessione presenta elementi non coerenti con la permanenza dell'alea in capo al concessionario e, quindi, in violazione dell'art. 180, c. 3, d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 9; in particolare, premesso che il rischio di domanda è azzerato, essendo il Comune l'unico destinatario del servizio, ci si riferisce:
- 1) al rischio di disponibilità, che è fortemente limitato dal fatto che la manutenzione straordinaria è posta a carico dell'ente;
 - 2) al rischio di performance e di indisponibilità della struttura e/o dei servizi, che è fortemente limitato da un sistema di penali non incisivo; anche in caso di gravi disservizi, l'applicazione delle penali consentirebbe al concessionario di percepire buona parte del canone; peraltro, non è previsto un aumento delle penali in correlazione all'aumento del canone;
 - 3) al rischio di costruzione, limitato dal fatto che non vi sono penali per eventuali ritardi nel completamento dei lavori e dal fatto che non è chiarito su chi gravino il rischio amministrativo (rilascio di pareri e nulla osta di enti terzi) e quello normativo/regolamentare;
- d) il progetto non è stato validato prima della gara, in violazione dell'art. 26, c. 8, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) la gara è stata bandita con un'indicazione del valore della concessione - contenuta sia nel bando che nel disciplinare di gara - che non corrisponde a quella riportata nel PEF nella somma di € 3.299,732,00= + IVA; l'indicazione che appare errata, che concerne i ricavi della concessionaria fino ad un massimo di € 189.106,00=, potrebbe aver indotto taluni a non partecipare alla procedura;

Preso atto del parere acquisito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (D.I.P.E.) facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 261 del 21/01/2022;

Atteso:

- che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i. è stato comunicato con nota prot.4656 del 07/04/2022 l'avvio del procedimento finalizzato al ritiro degli atti, rispettivamente:
 - 1) Deliberazione Giunta Comunale n. 179 del 24/11/2020 e relativa alla valutazione e approvazione della proposta formulata ai sensi dell'art.183, c. 15, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarazione di pubblico interesse;
 - 2) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2020 in cui veniva dichiarato il pubblico interesse sul Project financing per la concessione del servizio relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e quello degli impianti termici, erano approvati i relativi atti ed era aggiornato il Programma triennale e annuale;
 - 3) Determinazioni Ufficio tecnico n. 386 del 23/12/2020, n. 136 del 10/05/2021, n. 220 del 19/07/2021;
- che nella comunicazione suddetta, è stato assegnato quale termine per trasmettere osservazioni da parte dell'interessato quello del 23/04/2022 ore 12:00;
- che a detta comunicazione è seguita la richiesta prot. n. 5028 del 15/04/2022 di accesso agli atti dell'interessato con contestuale richiesta di differimento del termine delle osservazioni;
- che con nota prot. 5043 del 16/04/2022, in riscontro a detta richiesta, veniva trasmessa la documentazione richiesta e contestualmente assegnato un termine di 14 (quattordici) giorni per trasmettere osservazioni e quindi entro e non oltre il 29/04/2022 ore 12:00;
- che con nota prot. 5648 del 29/04/2022, sono pervenute le osservazioni e controdeduzioni della ditta Betasint S.r.l.;

Preso atto che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 130 del 09/05/2022, con puntuali motivazioni e controdeduzioni alle osservazioni dell'impresa, sono stati annullati in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i. i seguenti atti:
 - Determina Ufficio Tecnico n. 386 del 23/12/2020 di indizione della procedura aperta per il Project financing per la concessione del servizio relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e quello degli impianti termici CUP E15B20000320005E – CIG: 8568639896
 - Determina ufficio tecnico n. n. 136 del 10/05/2021 di approvazione dei verbali ed aggiudicazione provvisoria della procedura Project financing per la concessione del servizio relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e quello degli impianti termici CUP E15B20000320005E – CIG: 8568639896;
 - Determina Ufficio Tecnico n. 220 del 19/07/2021 in cui veniva attestato l'esito positivo delle verifiche di ordine morale e l'efficacia della suddetta aggiudicazione provvisoria;
 - Verbali della gara di cui sopra;

Ritenuto che, alla luce dell'atto già assunto dall'Ufficio Tecnico e della relazione istruttoria del Responsabile del servizio in data 23/05/2022, deve verificarsi se permane un interesse del Comune alla proposta di Bestasint s.r.l.

Considerato che

a) nella deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30/11/2020, la valutazione del pubblico interesse della proposta di Betasint s.r.l. si è innestata sull'errata considerazione di un canone annuale fisso contemplante una spesa di € 142.929,00+ IVA, e quindi di una spesa complessiva per l'intera durata della concessione pari ad € 2.858.580,00+IVA, a fronte di una di spesa invece indicata nel PEF di € 3.299.732,00+IVA; l'importo in questione è decisamente più alto di quello ritenuto di interesse dal Comune e in punto di legittimità non ha trovato nemmeno adeguata previsione negli atti contabili e di programmazione finanziaria dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 21 c. 3 d. lgs. 50/2016;

b) non è conforme alle norme di settore già evidenziate nella determinazione dell'Ufficio tecnico e non corrisponde al pubblico interesse l'alea assai ridotta che rimarrebbe in capo al concessionario, a causa: i) dell'inadeguato sistema di penali (sia per la ritardata esecuzione dei lavori sia per eventuali disservizi), ii) della manutenzione straordinaria che rimarrebbe in capo al Comune; iii) di un meccanismo revisionale del prezzo che finisce pur sempre nel far sostenere al Comune le spese degli aumenti energetici;

c) la valutazione della sussistenza del pubblico interesse è stata condotta su costi storici di manutenzione ordinaria sovrastimati, in quanto non allineati ai costi manutentivi dei tre anni precedenti alla data della gara, di molto inferiori;

d) nella valutazione del pubblico interesse non si è considerato che vi sono dei costi di manutenzione straordinaria (c.d. extra-canone), i cui interventi sarebbero da affidarsi a Betasint s.r.l. sulla scorta dell'art. 7.2 della convenzione, che rimarrebbero a carico dell'Amministrazione; ciò contribuirebbe ad aumentare ulteriormente le spese in capo al Comune;

e) inoltre, considerato che il 50% circa degli impianti di proprietà comunale non sarebbe efficientato, il costo per la loro manutenzione straordinaria potrebbe crescere in modo consistente con il passare del tempo; aggiungasi che un'eventuale futura scelta di ammodernamento di questa parte della rete sarebbe sottoposta alle condizioni contrattuali di Betasint s.r.l. senza potersi rivolgere al mercato; in sostanza le azioni e le scelte dell'amministrazione rimarrebbero fortemente limitate per tutta la durata della concessione;

f) in relazione a quanto esposto nelle osservazioni di Betasint s.r.l. circa la restituzione degli 'impianti in buono stato di conservazione e funzionamento' (pag. 2), si rileva che le lampade a

LED di cui al progetto hanno una vita tecnica prevista di 100.000 ore, cioè prossima alla durata ventennale della concessione; ciò implicherebbe verosimilmente che al termine di essa dovrebbero sostenersi nuovi cospicui esborsi economici per mantenere in funzione l'impianto; anche tale profilo non è coerente con l'interesse pubblico dell'ente;

Viste

le osservazioni di Betasint s.r.l. all'avviso di avvio del procedimento presentate con nota prot. 5648 del 29/04/2022 e le controdeduzioni alle medesime del Responsabile del Servizio contenute nella determina n. 130 del 9/05/2022 che il Consiglio, per quanto si propria competenza, condivide;

Considerato quindi

che la proposta di PPP presentata da Betasint s.r.l., alla luce delle sopra esposte considerazioni, presenta profili di non conformità a previsioni normative di settore e non risponde all'interesse del Comune;

Preso atto

Che il contratto con Betasint s.r.l. non è stato stipulato e che la gara di cui la medesima era stata dichiarata aggiudicataria è stata annullata;

Ritenuto quindi

Ai fini della miglior tutela dell'interesse pubblico, alla luce degli elementi di illegittimità ed inopportunità sopra indicati, e considerato che non è stato instaurato alcun rapporto contrattuale con Betasint s.r.l., di procedere in via di autotutela ad annullare e, revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2020;

Visti e considerati:

- gli artt. 21 quinquies, 21-octies e 21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;
- I difetti e carenze della procedura sopra esposti;
- I motivi e ragioni di interesse pubblico di cui sopra;
- d. lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Preso atto:

del parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole di n. 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

DELIBERA

1. Che quanto illustrato in premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di annullare e revocare in autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies, 21-octies e 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i., la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2020;
3. Di disporre la comunicazione del presente atto agli uffici competenti per l'assunzione di eventuali ulteriori atti;
4. Di disporre la comunicazione a mezzo PEC del presente provvedimento alla ditta Betasint S.r.l. – Via Sibari, 15 – 20141 MILANO (MI);
5. Di dare atto che il presente atto è impugnabile con ricorso avanti il T.a.r. Piemonte, Torino;
6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..



Pareri

COMUNE DI BORGO TICINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 32**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/11/2020 - PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) TRAMITE PROJECT FINANCING (PF) - CUP: E15B20000320005E**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole



Data 20/05/2022

Il Responsabile di Settore

Ing. Mancin Cristian

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario



Data 24/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Regis Milano Michele

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30/05/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 30/05/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 26/05/2022

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 30/05/2022...



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

